



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

DETERMINAZIONE N. 2175 DEL 19/11/2018

OGGETTO:	Affidamento diretto del servizio di manutenzione del sistema di comunicazioni del Comune per 12 mesi a seguito di RdO aperta su MEPA, ai sensi dell'art. 36, co. 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. – CIG ZB1252B6DA
-----------------	---

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA

CONSIDERATO che, in attesa dell'acquisto di un nuovo sistema di comunicazioni del Comune, è necessario garantire il funzionamento del vecchio, per quanto obsoleto e non in buono stato;

VISTI:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" ed, in particolare, gli articoli 107, 151, 183, 191, 192 e 147-bis;
- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;
- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e, in particolare:
 - l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni;
 - l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;
 - l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;
 - l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;
 - l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;
 - l'articolo 80 sui motivi di esclusione;
 - l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 37, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, gli affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, possono essere effettuati autonomamente, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa;

VISTO l'articolo 1, comma 449, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 ai sensi del quale le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, hanno la facoltà di ricorrere alle convenzioni Consip, ovvero ne utilizzano i parametri di prezzo-qualità come limiti massimi per la stipulazione dei contratti;

CONSIDERATO che l'acquisto di cui trattasi rientra nella categoria dei beni e servizi informatici per i quali, ai sensi dell'articolo 1, comma 512, della legge 208/2015, sussiste l'obbligo di acquisto esclusivamente da Consip o altri soggetti aggregatori;

VISTO che, essendo attiva la Convenzione Consip "Servizi di gestione e manutenzione di sistemi ip e postazioni di lavoro – Lotto 4", è stato richiesto un preventivo alla ditta FASTWEB S.p.A., aggiudicataria della stessa;

CONSIDERATO che la ditta in questione, con nota mail del 22/10/2018, rifiutava di farsi carico della manutenzione del sistema di comunicazioni di questo Ente, in quanto fuori manutenzione della stessa casa madre;

PRESO ATTO della valutazione ma ritenuto di dover comunque procedere autonomamente, almeno fino alla sostituzione del vecchio sistema di comunicazioni;



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

VISTO l'articolo 1, comma 450, della legge 296/2006 secondo cui le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per gli acquisti di beni e servizi di importo pari o superiore a 1.000,00 euro e di importo inferiore alla soglia di rilievo comunitario sono tenute a fare ricorso al mercato elettronico della pubblica amministrazione;

RILEVATO, altresì, che:

- è possibile utilizzare lo strumento dell'acquisto del mercato elettronico della pubblica amministrazione (Me.Pa) operante presso la Consip;
- in applicazione dell'articolo 36, comma 2, lettera a), del d. lgs. 50/2016 è possibile l'affidamento diretto in attuazione del principio secondo cui per importi d'affidamento inferiori alla soglia comunitaria, laddove ricorra «un valore economico molto limitato» (Comunicazione interpretativa della Commissione, G.U.U.E., 1° agosto 2006, C/179, sottoparagrafo 1.3.), non occorre che sia comunque garantito il rispetto del principio della concorrenza per il mercato, richiesto invece per le procedure negoziate di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. da b)a c);

CONSIDERATO inoltre che nella fattispecie non ricorre «un interesse transfrontaliero certo in conformità ai criteri elaborati dalla Corte di Giustizia» (ANAC, linee guida n. 4, paragrafo 1.5, in G.U. 23 novembre 2016, n. 274);

CONSIDERATO che:

- va comunque garantito l'interesse-dovere dell'Amministrazione alla convenienza economica in senso lato nell'acquisizione di una prestazione a titolo oneroso;
- il principio di convenienza economica è garantito anche da una semplice indagine di mercato, intesa come mera attività istruttoria volta ad acclarare motivatamente quali siano le migliori condizioni economiche e/o tecnico-economiche spuntabili sul mercato;
- non sussiste pertanto l'obbligo di procedimentalizzazione tramite gara informale;

CONSIDERATO che:

– si intendono per «procedure negoziate», le procedure di affidamento in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto» (D.Lgs. 50/2016, art. 3, comma 1, lett. *uuu*);

– pur affermando il codice che l'affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi fondamentali del Trattato (D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1), la scelta del contraente non è però qui da assoggettarsi all'aggravamento proceduralepro concorrenzialeprevisto invece dalla lett. b) del comma 2 del medesimo art. 36 del D.Lgs. 50/2016, in quanto l'«affidamento diretto» ne costituisce proprio l'eccezione oggettiva;

CONSIDERATO che «in relazione alle procedure di affidamento (...) ai sensi dell'art. 36 del DLgs n. 50/2016, definite "semplificate", l'orientamento pressoché unanime della giurisprudenza è nel senso del riconoscimento dell'ampia discrezionalità dell'Amministrazione anche nella fase dell'individuazione delle ditte da consultare e, quindi, della negazione della sussistenza di un diritto in capo a qualsiasi operatore del settore ad essere invitato alla procedura» (T.A.R. Campania, Napoli, II, 8 marzo 2017, n. 1336; conformi: T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 24 aprile 2017, n. 2230; T.A.R. Valle d'Aosta, 23 giugno 2017, n. 36);

RITENUTA, inoltre, necessaria l'indizione di una RdO sul MEPA al prezzo più basso aperta a tutte le ditte iscritte per la specifica categoria merceologica, data la vetustà e lo stato dell'attuale sistema di comunicazioni;

VERIFICATO che, a seguito dell'apertura della RdO n. 2098951, è stata presentata una sola offerta dalla ditta ERITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l., già affidataria del servizio in questione, per



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

l'importo, (comprensivo di tutte le opzioni), di €. 12.600,00 (IVA esclusa);
RITENUTO, pertanto, di procedere all'affidamento diretto nei confronti della ditta in questione;
ATTESO che, in data 23/10/2018 è stato ottenuto dall'ANAC il CIG il cui numero attribuito è ZB1252B6DA;

ACCERTATO il possesso definitivo dei requisiti di qualificazione dell'operatore economico, ai sensi del D.Lgs. 50/2016, art. 36, commi 5 e 6-bis, attraverso la consultazione del casellario ANAC, l'acquisizione del DURC, la verifica dell'assenza di procedure concorsuali di cui all'art. 80, co. 5, lett. b) e le richieste di verifica dei requisiti obbligatori (penale, fiscale e contributivo ex art. 57 della Direttiva 2014/24/UE);

VISTO che si attesta:

- ai sensi dell'art. 147 bis del D. Lgs. 267/2000, la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa del presente atto che comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'ente;
- il rispetto di tutte le disposizioni e l'assolvimento di tutti gli adempimenti e prescrizioni previsti dal vigente Piano per la Prevenzione della Corruzione e Trasparenza, nonché delle direttive attuative dello stesso;
- il rispetto di quanto previsto dal Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del d. lgs. 30/03/2001 n. 165, di cui al D.P.R. n. 62/2013 integrato con deliberazione della G.C. n. 503 del 30/12/2013;

VISTA la delibera C.C. n. 15 del 20.02.2018 con oggetto: "Approvazione dell'aggiornamento del d.u.p. 2018-2020 (documento unico di programmazione)";

VISTA la delibera C.C. n. 23 del 21.02.2018 "approvazione bilancio di previsione 2018-2020 e della nota integrativa per lo stesso triennio;

VISTA la delibera di Giunta n. 79 del 12/03/2018 con la quale sono stati approvati PEG 2018-2020, Piano delle Performance 2018-2020 comprensivo del piano dettagliato degli obiettivi;

VISTO VISTA la D.G. n. 273 del 27/06/2018 con la quale si rinnovava alla sottoscritta, Francesca Frattini, l'incarico di Posizione Organizzativa dell'U.O. Economato Provveditorato;

DETERMINA

1. DI APPROVARE la graduatoria della RDO di cui in premessa così come sotto indicata:
1° classificato – ERITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l.;
2. DI AFFIDARE, ai sensi e per gli effetti dell'art. 36, comma 2, lett. a) del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. ed a seguito di esperimento di RdO su MEPA, il servizio di manutenzione del sistema di comunicazioni del Comune per l'anno 2019, alla ditta ERITEL TELECOMUNICAZIONI s.r.l., C.F./P.I. 01581200423;
3. di impegnare la somma di euro **15.372,00** che sarà così imputata :

Esercizio: 2019		Scadenza pagamento: __/__/2019		(Voce DL118) 0103.13.395
Mecc./Voce	Descr.Voce	Soggetto	Importo	CUP/CIG
1010803 1018.305.01	MANUTENZIONE CENTRALINO ED APPARATI	ERITEL TELECOMUNICAZIONI SRL	15.372,00	ZB1252B6DA



COMUNE DI FANO

Provincia di Pesaro e Urbino

SETT. 3° - SERVIZI FINANZIARI Economato

4. DI DARE ATTO che la stipula del contratto avverrà in modalità elettronica su MEPA;
5. DI DARE ATTO che la sottoscritta Francesca Frattini è Responsabile del Procedimento;
6. DI DARE ATTO che, pur in presenza di Convenzione Consip attiva per il servizio in oggetto, non è possibile avvalersene, a causa del rifiuto espresso da parte della ditta aggiudicataria della Convenzione;
7. DI TRASMETTERE la presente determinazione all'ufficio preposto al controllo di gestione, ai sensi dall'art. 26, comma 3 bis, della l. 488/99, dando atto che non è necessario allegare al contratto la dichiarazione di cui al medesimo articolo, in quanto non avendo ottenuto valutazione del servizio in Convenzione Consip, non si sono ricevuti nemmeno i suoi parametri di prezzo/qualità;
8. DI DARE ATTO che il presente atto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 23, comma 1 lett. b) del D.Lgs.vo 33/2013 sul Sito Istituzionale nell'ambito di "amministrazione trasparente";
9. DI DARE ATTO che la presente determinazione è assunta nel rispetto degli obiettivi posti dalla Giunta Municipale.

Il presente provvedimento è impugnabile mediante ricorso al TAR Marche, entro i termini previsti dall'art.120 del Decreto Legislativo 2 luglio 2010, n.104 ed ai sensi della medesima normativa non è più consentito ricorso al Capo dello Stato.

Il presente provvedimento viene trasmesso in data odierna, per le procedure attuative, all'Ufficio Appalti e Contratti ed all'Ufficio di Ragioneria.

LA POSIZIONE ORGANIZZATIVA
U.O.C. ECONOMATO-PROVVEDITORATO
(Dr.ssa FRATTINI FRANCESCA)